

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 dicembre 2022, n. 0167/Pres.

Regolamento concernente la disciplina delle modalità e dei criteri per la concessione e per l'erogazione dei finanziamenti regionali di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia).

Modifiche approvate da:

DPRReg. 8/5/2024, n. 051/Pres. (B.U.R. 15/5/2024, S.O. n. 14).

Art. 1	Oggetto e finalità
Art. 2	Definizioni
Art. 3	Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità
Art. 4	Regime comunitario applicabile
Art. 5	Iniziative finanziabili e intensità del contributo
Art. 6	Cumulabilità dei contributi
Art. 7	Divieto generale di contribuzione
Art. 8	Spese ammissibili
Art. 9	Modalità e termini di presentazione delle domande
Art. 10	Istruttoria delle domande
Art. 11	Comitato tecnico Friuli Venezia Giulia Film Commission
Art. 12	Formazione della graduatoria e concessione dei contributi
Art. 13	Rendicontazione delle spese
Art. 14	Variazione dell'iniziativa in corso di realizzazione
Art. 15	Liquidazione e rideterminazione del contributo concesso
Art. 16	Anticipazioni
Art. 17	Annullamento e revoca del provvedimento di concessione
Art. 18	Obblighi del beneficiario
Art. 19	Controlli
Art. 20	Rinvio
Art. 21	Abrogazioni
Art. 22	Norma transitoria
Art. 23	Entrata in vigore
ALLEGATO 1	Misura massima del contributo (riferito all'articolo 5, comma 4)
TABELLA A	Punteggi per le iniziative opera seriale di finzione o documentaria e opera di finzione (riferita all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b))
TABELLA B	Punteggi per le iniziative documentari e cortometraggi (riferita all'articolo 5, comma 1, lettere c) e d))

Art. 1
(*Oggetto e finalità*)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri per la concessione di contributi per il finanziamento delle iniziative di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), nonché la composizione e il funzionamento di un comitato tecnico interno all'Amministrazione regionale cui compete l'analisi e la valutazione delle iniziative finanziate.

2. I contributi sono concessi a valere sullo stanziamento denominato "Film Fund" assegnato a PromoTurismoFVG in qualità di Film Commission regionale, di seguito Friuli Venezia Giulia Film Commission, e sono finalizzati a sostenere produzioni di opere audiovisive che favoriscono l'occupazione, lo sviluppo dell'economia territoriale e di quella turistica, la promozione e la valorizzazione delle risorse culturali, naturali e ambientali del territorio regionale anche attraverso l'adozione di pratiche green, e a favorire l'utilizzo di risorse professionali tecniche e artistiche specializzate che operano sul territorio.

Art. 2
(*Definizioni*)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, si rinvia alle definizioni contenute nell'articolo 2 della legge 14 novembre 2016, n. 220, (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo).

Art. 3
(*Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità*)

1. I contributi sono concessi alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, che alla data di presentazione della domanda di contributo sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) hanno sede legale in Italia, in uno dei Paesi dell'Unione Europea o in un Paese extraeuropeo equiparato a condizioni di reciprocità;
- b) sono iscritte al registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente con codice ATECO (o equivalente NACE Rev. 2) primario o secondario 59.11 (attività di produzione, post-produzione e distribuzione cinematografica, di video, e di programmi televisivi), oppure 59.12 (attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi);
- c) sono produttori indipendenti ai sensi dell'articolo 3, lettera t), del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la

- fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato);
- d) sono produttori unici o coproduttori dell'opera audiovisiva presentata o hanno sottoscritto un contratto di produzione esecutiva con l'impresa produttrice titolare di diritti sull'opera;
 - e) sono in regola con le disposizioni in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contratti collettivi di lavoro, di inserimento dei disabili, di pari opportunità tra uomo e donna, edilizia, urbanistica e di tutela ambientale;
 - f) non si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2, par. 1, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014;
 - g) non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 80, commi 1 e 2 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, (Codice dei contratti pubblici).

Art. 4

(Regime comunitario applicabile)

1. Il contributo di cui al presente regolamento è concesso nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651/2014 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella GUUE 26 giugno 2014, n. L 187.

Art. 5

(Iniziativa finanziabili e intensità del contributo)

1. I contributi sono concessi per la realizzazione sul territorio regionale di produzioni cinematografiche e audiovisive rientranti nelle seguenti tipologie:

- a) opera seriale di finzione o documentaria con una durata complessiva minima di 90 minuti;
- b) opera di finzione con una durata minima di 52 minuti;
- c) documentario;
- d) cortometraggio.

2. Ogni produzione cinematografica e audiovisiva è finanziata con un solo contributo, ad eccezione delle produzioni seriali per le quali può essere finanziata ogni singola serie o edizione annuale.

3. Sono escluse dal contributo le opere di cui all'articolo 14, comma 2, della legge n. 220/2016.

4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nelle misure massime indicate nell'Allegato 1 al presente regolamento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 6
(Cumulabilità dei contributi)

1. I contributi di cui al presente regolamento sono cumulabili, entro il limite del 50% del costo complessivo relativo alla produzione di cui all'articolo 9, comma 3, lettera k), con altri aiuti di Stato previsti dalla normativa comunitaria, statale o regionale, se non diversamente stabilito.

Art. 7
(Divieto generale di contribuzione)

1. Ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), non è ammissibile la concessione di contributi a fronte di rapporti giuridici instaurati a qualunque titolo tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado, limitatamente ai rapporti giuridici che assumono rilevanza ai fini della concessione dei contributi.

Art. 8
(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili le seguenti spese sostenute in Friuli Venezia Giulia successivamente alla data di presentazione della domanda e fino al termine massimo di 45 giorni dalla conclusione della fase di effettuazione delle riprese ovvero dalla conclusione della fase di post-produzione se realizzata sul territorio regionale.

- a) spese di soggiorno dei membri della troupe contrattualizzati, compresi vitto e alloggio;
- b) noleggio di attrezzature e materiale tecnico, compresi i mezzi di produzione;
- c) spese per servizi di audio, video e luci;
- d) ulteriori spese, quali il noleggio del materiale di scena o dei costumi, l'acquisto di materiale scenografico, l'affitto di uffici, di location o di studi di posa, attrezzatura, sartoria, ricovero mezzi, costi per permessi e autorizzazioni, assicurazioni, catering, casting, spese per la produzione esecutiva o per l'impiego di personale locale a tempo determinato, spese di post-produzione audio e video, spese di preparazione;
- e) spese per trasferte e diarie dei lavoratori con residenza fiscale in Friuli Venezia Giulia;
- f) spese sostenute per la certificazione della rendicontazione nella misura del 100 per cento.

2. Non sono ammissibili le seguenti spese:

- a) le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;
- b) le spese relative all'acquisto di scorte;
- c) le spese relative all'acquisto di macchinari, attrezzature, beni durevoli e i costi relativi a interventi di carattere strutturale, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo,

- realizzazione di studi cinematografici o interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria presso infrastrutture di studi cinematografici già esistenti;
- d) le spese sostenute da conti correnti non indicati nel modulo di istanza;
 - e) le spese relative all'IVA salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale;
 - f) le spese relative a beni e servizi non direttamente funzionali al progetto per il quale si richiede il contributo;
 - g) le spese relative a prestazioni occasionali;
 - h) le spese relative a compensi per lavoratori assunti con CCNL differenti da quelli previsti per il settore industria cine-audiovisiva;
 - i) le spese sostenute a titolo di contributi in natura;
 - j) le spese sostenute in favore di imprese associate o collegate all'impresa beneficiaria, come definite nell'allegato I del Regolamento 651/2014;
 - k) le spese relative a prestazioni effettuate dal titolare, dai soci, dall'amministratore e da coloro che ricoprono cariche sociali nell'impresa richiedente;
 - l) gli interessi passivi, il compenso per l'impresa (producer's fee) e le spese generali;
 - m) le spese relative a pedaggi autostradali, carburante o all'acquisto di titoli di viaggio;
 - n) le spese inferiori a 100,00 Euro IVA esclusa; il presente limite è derogabile per le spese relative a buste paga il cui lordo risulti inferiore a 100,00 euro, come da minimo salariale del relativo CCNL.

3. Il beneficiario prova di aver sostenuto la spesa attraverso la seguente documentazione di pagamento:

- a) copia di estratti conto bancari o postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa presentati;
- b) copia delle ricevute bancarie e dei bollettini postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa rendicontati;
- c) per i pagamenti in contanti, tramite assegno o per mezzo di vaglia postale, dichiarazione liberatoria del fornitore di beni e servizi oppure copia del documento di spesa riportante la dicitura "pagato" con firma, data e timbro della ditta del fornitore di beni o servizi apposti sull'originale alla data di presentazione della domanda.

Art. 9

(Modalità e termini di presentazione delle domande)

1. La domanda di contributo è redatta secondo le linee guida predisposte e pubblicate sul sito istituzionale di Friuli Venezia Giulia Film Commission, ed è presentata attraverso la piattaforma online, entro i termini e con le modalità stabilite con bandi quadrimestrali approvati con decreto del Direttore generale di PromoTurismoFVG e pubblicati sul medesimo sito istituzionale della Friuli Venezia Giulia Film Commission. La domanda deve essere in ogni caso antecedente l'avvio delle riprese sul territorio regionale.¹

¹ Comma sostituito da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 8/5/2024, n. 051/Pres. (B.U.R. 15/5/2024, S.O. n. 14).

2. La domanda è sottoscritta a pena di inammissibilità dal legale rappresentante dell'istante o suo delegato ed è inviata in via telematica a Friuli Venezia Giulia Film Commission.

3. La domanda è corredata dalla seguente documentazione:

- a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, o documento equipollente, da cui risultano i dati identificativi dell'impresa, l'oggetto sociale e il nominativo del legale rappresentante;
- b) copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;
- c) sinossi (max. 2 pagine Din A4, carattere minimo 10, interlinea minima 1,5), trattamento (max. 12 pagine, carattere minimo 10, interlinea minima 1,5) e sceneggiatura; per le iniziative di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 4, comma 1, il trattamento e la sceneggiatura sono allegati ove presenti;
- d) per le opere seriali, oltre al soggetto di serie, i materiali artistici devono comprendere almeno 2 soggetti di puntata e la sceneggiatura di una puntata;
- e) profilo breve, curriculum professionale del produttore, incluse le note di produzione;
- f) profilo breve e curriculum professionale del regista, incluse le note di regia;
- g) copia dell'eventuale accordo di distribuzione o di messa in onda dell'opera, corredato dall'elenco delle opere distribuite negli ultimi 3 anni e piano di distribuzione o sfruttamento commerciale del progetto;
- h) copia di eventuali contratti o lettere di interesse conclusi con gli interpreti, corredata dei loro curriculum;
- i) eventuale contratto, almeno in forma di opzione, di acquisto dei diritti del soggetto, del trattamento e della sceneggiatura sottoscritto con gli autori;
- j) copia di eventuali contratti o accordi di coproduzione;
- k) piano finanziario dell'opera presentato utilizzando lo schema predisposto dalla Friuli Venezia Giulia Film Commission;²
- l) preventivo generale e dettagliato dei costi relativi alle spese ammissibili ai sensi dell'articolo 8, comma 1, da sostenere a favore di soggetti con domicilio o residenza fiscale in Friuli Venezia Giulia, predisposto su apposito modello excel scaricabile dal sito di "Friuli Venezia Giulia Film Commission";³
- m) dichiarazione da cui risulti l'eventuale concessione del contributo relativo al Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia;
- n) eventuali documenti attestanti la concessione di altri contributi nazionali od internazionali;
- o) documentazione attestante l'apporto societario diretto;
- p) relazione descrittiva del progetto dalla quale si evinca la quota di impegno di tecnici, maestranze e servizi regionali individuati sul territorio anche grazie alla "production guide" disponibile sul sito di "Friuli Venezia Giulia Film Commission".

4. Ai fini della valutazione dell'iniziativa, possono altresì essere allegate dichiarazioni di impegno ad ottenere la certificazione per la sostenibilità ambientale dell'opera riconosciuta dal soggetto pubblico nazionale competente in materia ambientale, quale il marchio Green Film o equivalenti, nonché ogni materiale utile alla valutazione del progetto

² Lettera sostituita da art. 2, c. 1, lett. b), DPRReg. 8/5/2024, n. 051/Pres. (B.U.R. 15/5/2024, S.O. n. 14).

³ Lettera sostituita da art. 2, c. 1, lett. c), DPRReg. 8/5/2024, n. 051/Pres. (B.U.R. 15/5/2024, S.O. n. 14).

come ad esempio storyboard, moodboard, link Vimeo o similare, lettere di intenti, elenco locations Friuli Venezia Giulia.

5. La domanda valutata e non finanziata relativa alla stessa iniziativa può essere ripresentata una sola volta nel corso dell'anno solare.

6. La ripresentazione della domanda comporta l'obbligo di ripresentare l'intera documentazione; la documentazione presentata ed il materiale consegnato non saranno in ogni caso restituiti al termine del procedimento.

7. Uno stesso soggetto in qualità di produttore principale, produttore minoritario o produttore esecutivo, può presentare un massimo di due domande a valere sullo stesso bando; ogni ulteriore domanda è inammissibile.

Art. 10 *(Istruttoria delle domande)*

1. Friuli Venezia Giulia Film Commission verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento nonché la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2, effettuando accertamenti anche mediante ispezioni e controlli o richiedendo documentazione integrativa.

2. Se la domanda è irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per provvedere.

3. Il procedimento è archiviato d'ufficio e il responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione al richiedente nei seguenti casi:

- a) la domanda di contributo è presentata al di fuori dei termini o con modalità diversa da quelli indicati nel decreto del Direttore generale di PromoTurismoFVG;
- b) sono presentate più domande da parte di una stessa impresa fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 7.
- c) il termine assegnato ai sensi del comma 2 per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della domanda decorre inutilmente;
- d) per rinuncia dell'istante intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione.

Art. 11 *(Comitato tecnico Friuli Venezia Giulia Film Commission)*

1. Con decreto del Direttore centrale attività produttive e turismo è nominato il Comitato tecnico Friuli Venezia Giulia Film Commission, di seguito Comitato, cui compete

l'analisi e la valutazione delle iniziative finanziabili di cui all'articolo 5. Il Comitato è composto da:

- a) il Direttore del Servizio competente in materia di turismo o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- b) il Direttore designato dalla Direzione centrale cultura e sport o un suo delegato;
- c) un dipendente della Direzione centrale competente in materia di turismo, con funzioni di segretario.

2. Il Comitato rimane in carica per quattro anni. I componenti possono essere riconfermati.

3. Al Comitato può partecipare il Direttore generale di PromoTurismoFVG, quale componente esterno con funzioni consultive. È altresì ammessa la presenza del coordinatore e dei film commissioner di Friuli Venezia Giulia Film Commission, con funzioni consultive.

4. Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente del Comitato.

5. La partecipazione al Comitato non prevede alcun rimborso spese o gettone di presenza.

Art.12

(Formazione della graduatoria e concessione dei contributi)

1. I contributi sono concessi da Friuli Venezia Giulia Film Commission tramite procedura valutativa svolta secondo le modalità del procedimento a graduatoria, mediante valutazione delle domande sulla base dei punteggi di cui alle tabelle A e B allegate al presente regolamento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

2. Il Comitato redige la graduatoria delle iniziative ammissibili e la trasmette entro trenta giorni dalla scadenza del termine finale per la presentazione delle domande al Direttore generale di PromoTurismoFVG che la approva entro i dieci giorni successivi. La graduatoria è pubblicata sul sito istituzionale di Friuli Venezia Giulia Film Commission.

3. I contributi sono concessi, entro quindici giorni dall'approvazione della graduatoria, con decreto del Direttore generale di PromoTurismoFVG, che definisce i termini e le modalità di rendicontazione dei contributi.

4. Il punteggio minimo per accedere al contributo non può essere inferiore a sessanta punti.

5. In caso di parità di punteggio per le iniziative di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), è accolta la domanda che ha ottenuto il punteggio più alto nella valutazione del parametro di cui alla lettera a) della Tabella A, riferito alla pertinenza in relazione alla

promozione del territorio regionale. In caso di ulteriore parità è accolta la domanda che ha ottenuto il punteggio più alto nella valutazione del parametro di cui alla lettera f) della medesima tabella A, riferito alla ricaduta economica diretta dell'iniziativa sul territorio (promozione territoriale finanziaria).

6. In caso di parità di punteggio per le iniziative di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c) e d), è accolta la domanda che ha ottenuto il punteggio più alto nella valutazione dei parametri di cui alla lettera a) della tabella B riferita alla pertinenza in relazione alla promozione del territorio regionale. In caso di ulteriore parità è accolta la domanda che ha ottenuto il punteggio più alto nella valutazione del parametro di cui alla lettera e) della medesima tabella B, riferito all'effetto FVG, inteso come durata delle riprese sul territorio del Friuli Venezia Giulia in proporzione al numero di giorni di ripresa complessivi.

Art. 13

(Rendicontazione delle spese)

1. Il beneficiario presenta a Friuli Venezia Giulia Film Commission la rendicontazione delle spese sostenute entro il termine e secondo le modalità indicati nell'atto⁴ di concessione.

2. Ai fini della rendicontazione ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 7/2000 il beneficiario presenta le fatture relative alle spese sostenute a favore di soggetti con domicilio o residenza fiscale in Friuli Venezia Giulia fino all'ammontare del contributo concesso unitamente all'elenco analitico delle fatture medesime predisposto su apposito modulo fornito da Friuli Venezia Giulia Film Commission.

3. I beneficiari possono avvalersi dell'attività di certificazione secondo le modalità di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000.

4. In ogni caso il beneficiario presenta inoltre:

- a) consuntivo di spesa, su modulo reperibile sul sito istituzionale di FVG Film Commission, con cui dichiara la spesa ammissibile complessiva effettuata sul territorio regionale, suddivisa per capitoli di spesa, coerentemente con quanto dichiarato nel preventivo di cui all'articolo 9, comma 3, lettera l);⁵
- b) piano di lavorazione definitivo, con chiara evidenziazione tramite ordini del giorno delle giornate di lavorazione realmente effettuate in Friuli Venezia Giulia inclusivo delle settimane di lavorazione fuori dal territorio regionale;
- c) elenco aggiornato della troupe con chiara evidenza del personale impiegato, per l'intera durata delle riprese, e residente in Friuli Venezia Giulia;
- c bis) la certificazione per la sostenibilità ambientale dell'opera riconosciuta dal soggetto pubblico nazionale competente in materia ambientale, se il beneficiario ha dichiarato

⁴ Parole sostituite da art. 3, c. 1, lett. a), DPRReg. 8/5/2024, n. 051/Pres. (B.U.R. 15/5/2024, S.O. n. 14).

⁵ Comma sostituito da art. 3, c. 1, lett. b), DPRReg. 8/5/2024, n. 051/Pres. (B.U.R. 15/5/2024, S.O. n. 14).

ai sensi dell'articolo 9, comma 4, l'impegno ad ottenere la certificazione in sede di domanda.⁶

5. Il termine per la presentazione della rendicontazione può essere prorogato su istanza motivata del beneficiario, presentata prima della scadenza del termine; la mancata rendicontazione nei termini stabiliti nella comunicazione di ammissione a contributo o nei termini prorogati comporta la revoca del contributo.

Art. 14

(Variazione dell'iniziativa in corso di realizzazione)

1. I beneficiari dei contributi sono tenuti all'esecuzione dell'iniziativa conformemente alle voci di spesa e agli importi ammessi a contributo.

2. Le proposte di variazione del progetto presentato devono essere comunicate tempestivamente a Friuli Venezia Giulia Film Commission al fine della loro valutazione e successiva approvazione con decreto del Direttore generale di PromoTurismoFVG entro quindici giorni dalla comunicazione.

3. Le variazioni all'iniziativa non determinano in alcun caso l'aumento del contributo complessivamente concesso.

Art. 15

(Liquidazione e rideterminazione del contributo concesso)

1. Friuli Venezia Giulia Film Commission procede all'istruttoria della documentazione presentata a rendicontazione dell'iniziativa verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione dell'incentivo. Il responsabile dell'istruttoria può effettuare controlli e sopralluoghi.

2. Il provvedimento di liquidazione è adottato con decreto del Direttore generale di PromoTurismoFVG entro novanta giorni dalla data di ricezione della rendicontazione.

3. Il contributo liquidabile non è in alcun caso superiore al contributo concesso, anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quelle ammesse a contributo.

4. Il contributo è rideterminato in misura proporzionale alla variazione percentuale qualora la spesa complessiva sostenuta sul territorio regionale risultante dal consuntivo di spesa di cui all'articolo 13, comma 4, lettera a) risulta inferiore alla spesa attestata nel preventivo di cui all'articolo 9, comma 3, lettera l), in misura compresa tra il 15 ed il 30 per cento.⁷

⁶ Lettera aggiunta da art. 3, c. 1, lett. c), DPRReg. 8/5/2024, n. 051/Pres. (B.U.R. 15/5/2024, S.O. n. 14).

⁷ Comma sostituito da art. 4, c. 1, lett. a), DPRReg. 8/5/2024, n. 051/Pres. (B.U.R. 15/5/2024, S.O. n. 14).

4 bis. Il contributo è ridotto del 5 per cento se il beneficiario non presenta la certificazione in sede di rendicontazione ai sensi dell'articolo 13, comma 4, lettera c bis).⁸

Art. 16 (Anticipazioni)

1. I contributi possono essere erogati in via anticipata, ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 7/2000, in misura massima del 50 per cento dell'importo totale, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi.

2. I contributi di importo pari o inferiore a 15.000 euro possono essere erogati in via anticipata, nel rispetto del limite percentuale di cui al comma 1, senza presentazione di garanzia fideiussoria.

Art. 17 (Annullamento e revoca del provvedimento di concessione)

1. Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario ovvero qualora:

- a) il beneficiario realizzi un'opera difforme da quella ammessa a contributo;
- b) la spesa complessiva sostenuta sul territorio regionale risultante dal consuntivo di spesa di cui all'articolo 13 comma 4 lettera a) risulta inferiore alla spesa attestata nel preventivo di cui all'articolo 9, comma 3, lettera l), in misura superiore al 30 per cento;⁹
- c) la rendicontazione delle spese è presentata oltre il termine previsto;
- d) l'inizio delle riprese nel territorio regionale è successivo a 12 mesi dalla comunicazione di ammissione a contributo ovvero al termine prorogato con successivo provvedimento di Friuli Venezia Giulia Film Commission;
- e) (ABROGATA).¹⁰

3. La sospensione delle erogazioni e la restituzione dei contributi sono disciplinate dalle disposizioni di cui al titolo III, capo II, della legge regionale 7/2000.

Art. 18

⁸ Comma aggiunto da art. 4, c. 1, lett. b), DPRReg. 8/5/2024, n. 051/Pres. (B.U.R. 15/5/2024, S.O. n. 14).

⁹ Lettera sostituita da art. 5, c. 1, lett. a), DPRReg. 8/5/2024, n. 051/Pres. (B.U.R. 15/5/2024, S.O. n. 14).

¹⁰ Lettera abrogata da art. 5, c. 1, lett. b), DPRReg. 8/5/2024, n. 051/Pres. (B.U.R. 15/5/2024, S.O. n. 14).

(Obblighi del beneficiario)

1. Nella realizzazione dell'opera, è fatto obbligo al beneficiario di rispettare le seguenti condizioni:

- a) per le opere di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di comunicare a Friuli Venezia Giulia Film Commission via mail quotidianamente e per l'intera durata delle riprese sul territorio regionale, l'ordine del giorno o documento equivalente per le opere di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c) e d);
- b) per le opere di cui all'articolo 5, comma 1, di comunicare a Friuli Venezia Giulia Film Commission via mail il piano di lavorazione e ogni sua eventuale modifica;
- c) per le opere di cui all'articolo 5, comma 1, di comunicare a Friuli Venezia Giulia Film Commission via mail l'elenco della troupe con evidenza di tecnici e maestranze residenti in Friuli Venezia Giulia impegnate nella lavorazione ed eventuali modifiche;
- d) per le opere di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), e b), di organizzare, su eventuale richiesta della Friuli Venezia Giulia Film Commission prima o durante le riprese sul territorio regionale, una conferenza stampa che preveda la presenza del regista, degli interpreti principali, dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive e del Direttore generale di PromoTurismoFVG o loro delegati, nonché dei rappresentanti dei media, senza esclusione alcuna;
- e) di permettere in qualsiasi momento la presenza sul set di un delegato di Friuli Venezia Giulia Film Commission durante la lavorazione;
- f) di attribuire a Friuli Venezia Giulia Film Commission il diritto di utilizzo gratuito dell'opera filmica, delle foto di scena e del backstage, esclusivamente per scopi istituzionali, didattico-pedagogici, di promozione della Regione nonché per la sua diffusione nei circuiti delle mostre, rassegne, manifestazioni e ogni altra iniziativa promossa, sostenuta o partecipata dall'Amministrazione Regionale e/o da PromoTurismoFVG;
- g) di permettere esclusivamente per scopi istituzionali, ad un operatore delegato da Friuli Venezia Giulia Film Commission, la realizzazione di riprese video e fotografiche durante la lavorazione, salvo deroghe specifiche;
- h) di depositare, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della legge regionale 21/2006, entro trenta giorni dall'uscita in sala o messa in onda dell'opera, 3 copie di alta qualità della medesima, una copia del backstage e 2 copie su supporto digitale o con link scaricabile delle foto di scena presso Friuli Venezia Giulia Film Commission, nonché una copia di alta qualità della medesima (secondo standard indicati annualmente) presso la Cineteca del Friuli. Su motivata richiesta il termine potrà essere prorogato;
- i) per le opere di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), di organizzare una proiezione dell'opera nel territorio regionale con la presenza del regista, e di almeno uno degli interpreti principali, anche in caso di precedente partecipazione dell'opera a festival cinematografici nazionali e internazionali;
- j) di invitare un rappresentante di Friuli Venezia Giulia Film Commission alle conferenze stampa di presentazione dell'opera, alla premiere della stessa e alle conferenze stampa di tutti i festival cinematografici nazionali e internazionali cui l'opera è selezionata;

- k) di riportare in tutti i materiali pubblicitari e di comunicazione e in ogni altro materiale di divulgazione dell'opera, il logo di promozione turistica della Regione Friuli Venezia Giulia ed il logo della Friuli Venezia Giulia Film Commission;
- l) di comunicare con distinte PEC a Friuli Venezia Giulia Film Commission la data di fine riprese sul territorio regionale e la data di conclusione dell'iniziativa;
- m) riportare, per tutte le opere di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d), e di ogni singola puntata delle opere seriali, la dicitura "con il contributo di:" seguita dal logo identificativo della Regione FVG e dal logo identificativo della FVG Film Commission, nonché eventuali ulteriori loghi e diciture che saranno precisate in fase di assegnazione di contributo, nei titoli dell'opera audiovisiva, in uno specifico cartello statico con lo stesso rilievo dato ad altri soggetti pubblici e privati che hanno sostenuto finanziariamente la realizzazione dell'opera, secondo l'ordine di rilevanza dell'apporto finanziario.

2. La verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 1 è effettuata da Friuli Venezia Giulia Film Commission.

Art. 19 (Controlli)

1. In qualsiasi momento possono essere disposti da Friuli Venezia Giulia Film Commission, ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione al contributo erogato, allo scopo di verificare lo stato di attuazione dell'opera e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

2. In qualsiasi momento la Regione, per il tramite di Friuli Venezia Giulia Film Commission, può richiedere ulteriori specifici controlli in relazione al contributo erogato.

Art. 20 (Rinvio)

1. Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000.

Art. 21 (Abrogazioni)

1. Sono abrogati:
- a) il decreto del Presidente della Regione 6 maggio 2015, n. 086/Pres. (Regolamento concernente la disciplina delle modalità e dei criteri per la concessione e per l'erogazione dei finanziamenti regionali di cui al comma 2 dell'articolo 91 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle

- produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), ai sensi dell'articolo 92, comma 4 della legge regionale 21/2006));
- b) il decreto del Presidente della Regione, 29 dicembre 2017, n. 296/Pres. (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 06 maggio 2015, n. 86 (Regolamento concernente la disciplina delle modalità e dei criteri per la concessione e per l'erogazione dei finanziamenti regionali di cui al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 'Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 10, comma 4 della legge regionale 21/2006));
- c) il decreto del Presidente della Regione 3 febbraio 2022, n. 007/Pres. (Regolamento recante modifiche al "Regolamento concernente la disciplina delle modalità e dei criteri per la concessione e per l'erogazione dei finanziamenti regionali di cui al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), ai sensi dell'articolo 10, comma 4 della legge regionale 21/2006).

Art. 22
(*Norma transitoria*)

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento per i quali sia già intervenuto il provvedimento di concessione e fino alla conclusione del procedimento, si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 86/2015 del 6 maggio 2015.

Art. 23
(*Entrata in vigore*)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

**Misura massima del contributo
(riferito all'articolo 5, comma 4)**

TIPOLOGIE	PUNTEGGIO	INTENSITA'
opera seriale di finzione o documentaria o opera di finzione - lettere a) e b) del comma 1	punteggio uguale o superiore a 90 punti	30% del preventivo di spesa FVG fino ad un massimo di 300.000 euro
	punteggio tra 75 e 89 punti	25% del preventivo di spesa FVG fino ad un massimo di 200.000 euro
	punteggio tra 60 e 74 punti	20% del preventivo di spesa FVG fino ad un massimo di 100.000 euro
documentario e cortometraggio - lettere c) e d) del comma 1	punteggio uguale o superiore a 85 punti	35% del preventivo di spesa FVG fino ad un massimo di 30.000 euro
	punteggio tra 60 e 84 punti	30% del preventivo di spesa FVG fino ad un massimo di 10.000 euro

TABELLA A

Punteggi per le iniziative opera seriale di finzione o documentaria e opera di finzione

(riferita all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b))

a) pertinenza in relazione alla promozione del territorio regionale;	max. 8 punti;
b) originalità e carattere innovativo;	max.10 punti;
c) utilizzo di tecnici, maestranze e servizi locali;	max.15 punti;
d) efficacia, intesa come potenzialità dell'opera di raggiungere il target di pubblico a cui è rivolta (prospettive di distribuzione);	max. 10 punti;
e) credenziali di produzione, autore, regista, interpreti;	max. 10 punti;
f) ricaduta economica diretta dell'iniziativa sul territorio (promozione territoriale finanziaria);	max. 18 punti;
g) "effetto FVG", inteso come durata delle riprese sul territorio del Friuli - Venezia Giulia in proporzione al numero di giorni di ripresa complessivi;	max 5 punti;
h)impianto produttivo del progetto;	max.15 punti;
i) ogni caratteristica diversa da quelle di cui alle lettere da a) a g), volta a promuovere l'immagine della regione Friuli Venezia Giulia in Italia e all'estero;	max. 5 punti;
l) applicazione di un protocollo Green;	max. 2 punti;
m) ottenimento del contributo del Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia;	2 punti
TOTALE	100 punti

TABELLA B***Punteggi per le iniziative documentari e cortometraggi
(riferita all'articolo 5, comma 1, lettere c) e d))**

a) pertinenza in relazione alla promozione del territorio regionale	max.15 punti
b) utilizzo di tecnici, maestranze e servizi locali	max. 5 punti
c) originalità e carattere innovativo	max. 15 punti
d) efficacia, intesa come potenzialità dell'opera di raggiungere il target di pubblico a cui è rivolta (prospettive di distribuzione), presenza di accordi di coproduzione come previsto dall'art. 6 della Legge 220/2016	max. 18 punti
e) credenziali di produzione, autore, regista, interpreti	max.15 punti
f) "effetto FVG", inteso come durata delle riprese sul territorio del Friuli -Venezia Giulia in proporzione al numero di giorni di ripresa complessivi	max. 10 punti
g) impianto produttivo del progetto	max. 18 punti
h) applicazione di un protocollo Green	max. 2 punti
i) ottenimento del contributo del Fondo per l'Audiovisivo del Friuli-Venezia Giulia:	2 punti
TOTALE	100 punti

* Tabella sostituita da art. 6, c. 1, DPReg. 8/5/2024, n. 051/Pres. (B.U.R. 15/5/2024, S.O. n. 14).